



10 novembre 2021

---

# **Disposizioni esecutive concernenti l'uso del sistema di ingressi/uscite (Sviluppo dell'acquis di Schengen)**

## Commento

---

## **Panoramica**

*L'obiettivo del sistema ingressi/uscite (EES) è aumentare la sicurezza dello spazio Schengen. L'automatizzazione di vari processi mira a rendere più efficiente il controllo alle frontiere permettendo così di gestire il numero sempre crescente dei viaggiatori diretti nello spazio Schengen. L'EES rileva elettronicamente gli ingressi e le uscite dei cittadini di Stati terzi che si recano nello spazio Schengen per soggiorni di breve durata, nonché i respingimenti alla frontiera esterna Schengen.*

*Il 17 gennaio 2018 sono stati notificati alla Svizzera gli atti normativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea sull'istituzione e l'utilizzo dell'EES. Mentre la maggior parte delle disposizioni sull'EES sono direttamente applicabili e non presuppongono alcuna trasposizione nel diritto svizzero, alcune hanno dovuto essere concretizzate e hanno comportato determinati adeguamenti della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl, RS 142.20). Il 21 giugno 2019 il Parlamento ha adottato tali modifiche. Il termine di referendum del 10 ottobre 2019 è trascorso inutilizzato. L'attuazione delle basi legali europee concernenti l'EES richiede una serie di modifiche anche a livello di ordinanza. Da un lato viene dunque creata una nuova ordinanza sul sistema di ingressi/uscite (OEES), che disciplina principalmente i diritti d'inserimento, trattamento e consultazione delle autorità svizzere nonché la procedura di consultazione e di accesso ai dati dell'EES. Dall'altro è modificata l'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204) mentre l'ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti e sul sistema nazionale d'informazione visti (OVIS, RS 142.512) subisce lievi adeguamenti.*

## Indice

<b>1</b>	<b>Situazione iniziale</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Punti essenziali del progetto</b> .....	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Commento ai singoli articoli</b> .....	<b>6</b>
<b>3.1</b>	<b>Ordinanza sul sistema di ingressi e uscite (OEEs)</b> .....	<b>6</b>
Art. 1	Oggetto .....	6
Art. 2	Definizioni.....	6
Art. 3	7	
Art. 4	Consultazione ai fini dell'esame delle domande di visto e dell'emanazione delle decisioni .....	9
Art. 5	Consultazione in caso di controlli alle frontiere esterne Schengen o sul territorio svizzero.....	9
Art. 6	Registrazione e aggiornamento di dati .....	10
Art. 7	Consultazione ai fini dell'identificazione .....	10
Art. 8	Consultazione del calcolatore automatico .....	10
Art. 9	Accesso all'elenco generato dal meccanismo di informazione .....	11
Art. 10	Servizi autorizzati all'accesso.....	11
Art. 11	Procedura per l'acquisizione dei dati.....	12
Art. 12	Condizioni per l'acquisizione dei dati .....	12
Art. 13	Procedura in casi urgenti .....	13
Art. 14	Consultazione e trasmissione dei dati.....	14
Art. 15	Scambio d'informazioni con Stati membri dell'UE che non applicano il regolamento (UE) n. 2017/2226 .....	14
Art. 18	Diritto degli interessati ad accedere ai dati che li riguardano .....	16
Art. 19	Diritto degli interessati a far rettificare, integrare o cancellare i dati che li riguardano .....	16
Art. 20	Sicurezza dei dati.....	17
Art. 21	Statistiche.....	18
Art. 22	Responsabilità del trattamento dei dati .....	18
Art. 23	Vigilanza sul trattamento dei dati .....	18
<b>3.2</b>	<b>Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)</b> .....	<b>19</b>
Art. 2 lett. g	.....	19
Art. 6 cpv. 2 lett. a e cpv. 3	.....	19
Art. 8 cpv. 2 lett. h	.....	19
Art. 9 cpv. 1	.....	19
Art. 17 cpv. 3	.....	19
Art. 29 cpv. 1	.....	19
Art. 29a	Frontiere interne Schengen.....	20
Art. 30 cpv. 3 e 31 cpv. 2 e 4	.....	20
Art. 32 cpv. 2 lett. d	.....	20
Art. 45	.....	21
<b>3.3</b>	<b>Ordinanza VIS (OVIS)</b> .....	<b>21</b>
Art. 2 lett. e ed f	.....	21
Art. 17 lett. c	.....	21
Art. 20 lett. a e c	.....	21
Art. 23 lett. e	.....	22

## 1 Situazione iniziale

I regolamenti (UE) 2017/2226<sup>1</sup> (regolamento EES) per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi/uscite (*Entry/Exit System*, EES) e (UE) 2017/2225<sup>2</sup> che modifica il codice frontiere Schengen (CFS) per quanto riguarda l'uso dell'EES sono stati adottati il 30 novembre 2017 dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE e notificati alla Svizzera il 17 gennaio 2018 in quanto sviluppi dell'acquis di Schengen.

L'obiettivo dell'EES è migliorare il controllo alle frontiere esterne Schengen, impedire l'immigrazione irregolare e agevolare la gestione dei flussi migratori contribuendo così a identificare i cittadini di Stati terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni relative alla durata del soggiorno autorizzato nello spazio Schengen. Inoltre il sistema contribuisce a promuovere la prevenzione, l'accertamento e l'indagine dei reati di terrorismo e di altri reati gravi.

Il 14 febbraio 2018, il Consiglio federale ha approvato il recepimento di questi atti Schengen con riserva di approvazione da parte del Parlamento. La maggior parte delle disposizioni del regolamento EES è direttamente applicabile e non presuppone alcuna trasposizione nel diritto svizzero. Tuttavia alcune di esse hanno dovuto essere concretizzate e hanno comportato determinate modifiche della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl; RS 142.20). In particolare, laddove il regolamento impone agli Stati membri di stabilire responsabilità, competenze e sanzioni, è stato necessario introdurre nel diritto nazionale una normativa specifica. Il 21 giugno 2019, il Parlamento ha adottato le modifiche (FF 2019 3819) mediante decreto federale. Il termine di referendum del 10 ottobre 2019 è scaduto inutilizzato.

Per attuare le basi legali europee concernenti l'EES, è necessario intervenire anche a livello di ordinanza: occorre creare una nuova ordinanza, ossia l'ordinanza sul sistema di ingressi e uscite, OEES, e modificare l'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204) e adeguare lievemente l'ordinanza VIS (OVIS, RS 142.512).

L'EES rileva elettronicamente l'ingresso e l'uscita di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno di breve durata nonché i respingimenti. Calcola la durata effettiva del soggiorno nello spazio Schengen, permettendo così di accertare più facilmente i soggiorni illegali.

Il sistema agevola inoltre l'identificazione dei cittadini di Stati terzi in caso di controlli alle frontiere esterne Schengen e nello spazio Schengen anche grazie ai dati biometrici (immagini del volto, impronte digitali) quindi aiuta a contrastare più efficacemente l'immigrazione irregolare.

L'EES è anzitutto utilizzato presso le frontiere esterne Schengen e dall'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala (eu-LISA). L'architettura tecnica dell'EES è composta da un sistema centrale (banca dati centrale) e da un'interfaccia uniforme nazionale

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 2017/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 1.

presso ciascun Stato membro. Il collegamento tra il sistema centrale dell'EES e l'interfaccia uniforme nazionale della Svizzera è assicurato dalla *National Uniform Interface (NUI)*. In base al regolamento VIS<sup>3</sup>, il sistema centrale dell'EES è collegato al sistema centrale d'informazione visti (C-VIS).

Le autorità migratorie svizzere accedono all'EES prevalentemente attraverso la NUI. Ai sensi dell'OVIS, l'accesso ai fini dell'elaborazione di un visto, passa attraverso il sistema nazionale d'informazione visti (ORBIS), mentre le autorità cantonali di polizia accedono all'EES mediante la NUI e i sistemi di consultazione in loro dotazione. La creazione di un «EES nazionale» non è mai stata oggetto di discussione poiché, grazie all'architettura tecnica dell'EES, la Svizzera può accedere al sistema centrale<sup>4</sup> in ogni momento.

## 2 Punti essenziali del progetto

Il regolamento EES stabilisce quali autorità degli Stati Schengen possono accedere all'EES per inserire, modificare, cancellare o consultare dati nella misura in cui sia necessario per assolvere i loro compiti. L'articolo 103f nLStrI (disposizioni esecutive per l'EES) e l'articolo 103g capoverso 3 nLStrI (controllo di confine automatizzato all'aeroporto) disciplinano le esigenze di concretizzazione a livello di ordinanza e riguardano i punti seguenti:

- le autorità federali e cantonali autorizzate a immettere, trattare e consultare online i dati nell'EES sono definite a livello di legge (art. 103c cpv. 1–2 nLStrI). L'elenco dei dati dell'EES, i servizi autorizzati all'accesso e la portata dei diritti di accesso sono disciplinati nel dettaglio a livello di ordinanza (griglia d'accesso di cui all'allegato 2 OEES);
- l'EES va consultato per l'esame della domanda di visto e per la relativa decisione (art. 24 regolamento EES). L'EES può essere consultato anche per verificare l'identità dei cittadini di Stati terzi o per identificarli (art. 26–27 regolamento EES). I corrispondenti diritti di consultazione delle autorità federali e cantonali sono disciplinati a livello di ordinanza (griglia d'accesso di cui all'allegato 2 OEES);
- le autorità federali preposte alla sicurezza, le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano autorizzate a chiedere al punto di accesso centrale i dati dell'EES ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi sono disciplinate a livello di legge (art. 103c cpv. 4 nLStrI). L'accesso ai dati attraverso il punto di accesso centrale è disciplinato a livello di ordinanza;
- per quanto riguarda la protezione dei dati, l'ordinanza disciplina più in dettaglio la sicurezza dei dati (art. 43 regolamento EES), i diritti in materia di protezione dei dati (rettifica, integrazione o cancellazione dei dati), la responsabilità per il trattamento dei dati (art. 39 e 52 regolamento EES) e la funzione dell'autorità di controllo (capo VII del regolamento EES).

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.08.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 610/2013, GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1.

<sup>4</sup> FF **2019** 171, in particolare 183

## 3 Commento ai singoli articoli

### 3.1 Ordinanza sul sistema di ingressi e uscite (OEES)

#### Sezione 1: Oggetto e definizioni

##### Art. 1 Oggetto

Vanno anzitutto definite a livello normativo i servizi autorizzati a inserire, trattare e consultare i dati dell'EES nell'ambito dei loro compiti legali, nonché la procedura di consultazione e di accesso ai dati. Va altresì regolata la procedura per acquisire i dati ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi. Infine è necessario disciplinare la protezione e la sicurezza dei dati nonché la vigilanza del loro trattamento.

##### Art. 2 Definizioni

###### Capoverso 1

L'OEES utilizza i termini seguenti:

- **Stato Schengen**: ogni Paese europeo che ha sottoscritto l'accordo di associazione a Schengen. Attualmente gli Stati Schengen sono 26 ossia 22 Paesi che fanno parte dell'Unione europea (UE) e quattro Paesi associati (Svizzera, Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein);
- **frontiere esterne Schengen**: l'EES è anzitutto utilizzato alle frontiere esterne Schengen. In Svizzera soltanto gli aeroporti e gli aerodromi internazionali sono considerati frontiere esterne. Tali frontiere sono stabilite dall'articolo 29 capoverso 1 dell'ordinanza del 15 agosto 2018<sup>5</sup> concernente l'entrata e il rilascio dei visti (OEV);
- **cittadino di uno Stato terzo**: secondo l'articolo 103b nLStrI, l'EES è determinante per i seguenti gruppi di persone: cittadini di Stati terzi ammessi nello spazio Schengen per un soggiorno breve o cui è stato rifiutato l'ingresso nello spazio Schengen. Cittadini di Stati terzi familiari di cittadini dell'UE o dell'AELS, ma sprovvisti di una carta di soggiorno a norma della direttiva 2004/38/CE<sup>6</sup>, o cittadini che sono familiari di cittadini di Stati terzi beneficiari del diritto di libera circolazione, ma che sono sprovvisti di una carta di soggiorno conformemente alla direttiva summenzionata (art. 6a CFS);
- **reato di terrorismo o altro reato grave**: la definizione «reato di terrorismo» comprende reati corrispondenti o equivalenti a quelli indicati nella direttiva (UE) 2017/541<sup>7</sup>. Per «altri reati gravi» si intendono reati corrispondenti o equivalenti a quelli di cui all'articolo 2 paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI<sup>8</sup>. Gli atti

<sup>5</sup> RS 142.204

<sup>6</sup> Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, GU L 158 del 30.04.2004, pag. 77

<sup>7</sup> Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6.

<sup>8</sup> Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

menzionati non sono rilevanti per Schengen e non lo diventano mediante il rimando contenuto nel regolamento EES. Pertanto, fatta salva la definizione dei termini, il loro contenuto non è rilevante per la Svizzera.

Gli allegati 1a e 1b dell'ordinanza N-SIS dell'8 marzo 2013<sup>9</sup> riportano ora gli elenchi dei reati, punibili secondo il diritto svizzero, che corrispondono o equivalgono ai reati previsti dalla direttiva (UE) 2017/541 e dalla decisione quadro 2002/584/GAI. Nella seduta del 13 gennaio 2021, il Consiglio federale ha posto in consultazione l'ordinanza N-SIS. La consultazione si è conclusa il 20 aprile 2021. Si prevede di disciplinare gli elenchi dei reati nella legge del 12 giugno 2009<sup>10</sup> sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS) e nel Codice penale svizzero (CP)<sup>11</sup>. Tale regolamentazione sarà inserita nel quadro della messa in rete di determinati sistemi d'informazione svizzeri con quelli di altri Stati europei (cooperazione di Prüm). Non appena entreranno in vigore le modifiche della LSIS e del CP, la definizione dei termini di cui all'articolo 2 OEES farà riferimento a tali testi e i rimandi all'ordinanza N-SIS saranno stralciati.

### Capoverso 2

Il testo dell'Accordo di associazione a Schengen si trova all'allegato 1.

## Sezione 2: Elenco dei dati dell'EES e diritti di accesso

### Art. 3

Nella griglia di cui all'allegato 2 sono definiti, per tutti i campi dei dati dell'EES, i diritti di trattamento e consultazione e i relativi livelli di accesso (consultazione online, trattamento, nessun accesso) assegnati alle varie autorità federali e cantonali (SEM e partner della SEM). I campi dei dati dell'EES sono suddivisi nelle sette categorie seguenti:

- **fascicolo EES individuale (categoria I):** un fascicolo EES individuale comprende i dati personali, i dati biometrici e i dati relativi al documento di viaggio;
- **dati d'ingresso/uscita (categoria II);**
- **dati in caso di annullamento o revoca del visto nonché di mancata proroga o revoca del soggiorno (categoria III);**
- **dati in caso di proroga del visto o del soggiorno (categoria IV);**
- **dati relativi al respingimento (categoria V):** se l'autorità incaricata del controllo alla frontiera nega l'ingresso in conformità dell'articolo 14 CFS, procede a creare o aggiornare il fascicolo individuale segnalandovi il respingimento (art. 18 regolamento EES);
- **calcolatore automatico (categoria VI):** con il calcolatore automatico, le autorità di polizia, di controllo alle frontiere e di migrazione possono conoscere con accuratezza e celerità la durata del soggiorno autorizzato di un cittadino di uno Stato terzo. L'EES riporta la durata massima rimanente di soggiorno autorizzato sulla base delle date d'ingresso previste, l'indicazione del numero degli ingressi disponibili, la durata di un soggiorno fuoritermine e la durata massima del soggiorno autorizzato al momento dell'ingresso;
- **informazioni sul programma nazionale di facilitazione (NFP) (categoria VII):** gli Stati Schengen hanno inoltre la possibilità di istituire su base volontaria un proprio

---

<sup>9</sup> RS 362.0

<sup>10</sup> RS 362.2

<sup>11</sup> RS 311.0

programma nazionale di facilitazione (National Facilitation Programme, NFP) e di riconoscerlo reciprocamente. Il gruppo target è costituito da cittadini di Stati terzi che viaggiano frequentemente e che, dopo essersi sottoposti a un primo controllo di sicurezza, ottengono lo status di «viaggiatori registrati» potendo beneficiare di un controllo agevolato alla frontiera considerato che non è più necessario interrogarli sullo scopo del loro soggiorno e sui mezzi finanziari di cui dispongono. Siccome l'istituzione di un NFP è volontaria, il Consiglio federale ha deciso di sospendere temporaneamente il progetto e di concentrare le limitate risorse disponibili sull'attuazione – obbligatoria – dell'EES<sup>12</sup>. Anche se la Svizzera rinuncia al momento a partecipare all'NFP, le autorità svizzere possono consultare i dati del programma rilevati dagli Stati Schengen che vi partecipano su base volontaria. La griglia di accesso disciplina quindi anche i campi dei dati del NFP.

L'articolo 103c capoversi 1 e 2 nLStrl disciplina i diritti d'accesso delle autorità di polizia, di controllo alle frontiere, di migrazione e consolari e descrive lo scopo del trattamento dei dati. In sintesi le autorità citate hanno accesso ai dati dell'EES per i seguenti scopi di trattamento:

#### *Autorità di polizia e autorità incaricate dei controlli alle frontiere*

- **le autorità di polizia cantonali o comunali** hanno accesso ai dati dell'EES per adempiere i loro compiti legati alle verifiche di frontiera, per esaminare la legalità del soggiorno in Svizzera del cittadino di uno Stato terzo nonché per allestire e aggiornare il fascicolo EES individuale. Le autorità cantonali e comunali di polizia hanno accesso ai dati dell'EES anche per eseguire i controlli d'identità, al fine di esaminare le condizioni d'entrata o di soggiorno in Svizzera. L'identità può infatti essere verificata anche nel quadro dei controlli del traffico o delle attività di pattugliamento;
- **i collaboratori dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD)** incaricati di compiti concernenti il controllo d'identità hanno gli stessi diritti d'accesso delle autorità di polizia cantonali e comunali.

#### *Autorità di migrazione*

- **le autorità cantonali di migrazione e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze** hanno accesso ai dati EES nell'ambito della revoca, dell'annullamento o della proroga di un visto e per esaminare la legalità del soggiorno del cittadino di uno Stato terzo in Svizzera. I Cantoni possono delegare ai Comuni i loro compiti concernenti il settore della migrazione compresi i compiti in materia di visti. In base alla delega di competenze, ad esempio, assegnate dal Canton Berna ai Comuni di Berna, Bienne e Thun, anche detti Comuni avranno diritto di inserire, trattare e consultare i dati nell'EES;
- **la Segreteria di Stato della migrazione (SEM)** ha gli stessi diritti di accesso delle autorità cantonali di migrazione e delle autorità comunali. Inoltre può accedere ai dati dell'EES per trattare una domanda di visto.

#### *Autorità consolari*

- **Le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni** nonché la **Segreteria di Stato e la Direzione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri** hanno accesso ai dati dell'EES per trattare una domanda di visto.

---

<sup>12</sup> FF 2019 171, in particolare 172.



### **Sezione 3: Procedura di consultazione e di accesso ai dati dell'EES**

#### **Art. 4** Consultazione ai fini dell'esame delle domande di visto e dell'emanazione delle decisioni

L'articolo 24 del regolamento EES disciplina l'uso dei dati dell'EES per la verifica delle domande di visto e per la relativa decisione nonché per la decisione di annullamento, revoca o proroga di un visto.

##### *Capoverso 1*

I dati relativi ai visti sono automaticamente importati dal C-VIS nell'EES dove sono aggiornati. Le autorità migratorie e quelle consolari possono consultare l'EES dal C-VIS. La consultazione dell'EES si limita alla ricerca dei dati del C-VIS. I dati sono consultati attraverso il sistema nazionale d'informazione visti (ORBIS) ossia la banca dati nazionale dei visti che contiene i dati sulle domande di visto depositate presso le autorità svizzere. Si possono consultare:

- i dati personali;
- i dati relativi ai documenti di viaggio;
- i dati relativi ai visti;
- i dati biometrici.

I dati biometrici di cittadini di Stati terzi non soggetti all'obbligo del visto sono registrati direttamente nell'EES all'entrata nello spazio Schengen (art. 103b cpv. 3 nLStrI). Le impronte digitali di cittadini di Stati terzi soggetti all'obbligo del visto sono già oggi registrate in ORBIS nell'ambito della domanda di visto e da ORBIS trasmesse al C-VIS.

##### *Capoverso 2*

Qualora dalla ricerca risulti che l'EES contiene dati relativi al cittadino di uno Stato terzo, le autorità migratorie e quelle consolari hanno accesso ai dati delle categorie I-IV dell'EES secondo la griglia di cui all'allegato 2 nell'ambito della procedura di rilascio del visto.

#### **Art. 5** Consultazione in caso di controlli alle frontiere esterne Schengen o sul territorio svizzero

Gli articoli 23 e 26 del regolamento EES disciplinano l'uso dei dati dell'EES per la verifica dell'identità dei cittadini di Stati terzi in caso di controlli alle frontiere esterne Schengen o sul territorio svizzero. D'ora in poi, per accertare se il soggiorno autorizzato di un cittadino di uno Stato terzo nello spazio Schengen ha già superato la durata massima, si consulta l'EES e non si verificano più i timbri sul passaporto. Al momento dell'ingresso si deve inoltre controllare se il cittadino di uno Stato terzo, titolare di visto per più ingressi, ha rispettato il numero massimo di ingressi autorizzati.

##### *Capoverso 1*

Per verificare l'identità del cittadino di uno Stato terzo, le autorità di polizia e quelle incaricate dei controlli alle frontiere consultano l'EES in base ai dati di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento EES. La consultazione si basa sui dati personali e sui dati relativi ai documenti di viaggio.

##### *Capoverso 2*

Le autorità di polizia e quelle incaricate dei controlli alle frontiere verificano l'identità di una persona, confrontando i dati rilevati sul posto con quelli memorizzati (confronto 1:1). In que-

sto modo, possono stabilire se l'interessato è effettivamente chi dice di essere. Se dalla ricerca risulta che l'EES contiene dati relativi al cittadino dello Stato terzo, i dati biometrici di quest'ultimo rilevati sul posto sono confrontati con quelli memorizzati.

#### *Capoverso 3*

Se dal confronto risulta che i dati biometrici di un cittadino di uno Stato terzo rilevati sul posto corrispondono a quelli memorizzati nell'EES, le autorità di polizia e quelle incaricate dei controlli alle frontiere possono accedere ai dati delle categorie I-IV dell'EES secondo la griglia di cui all'allegato 2.

#### *Capoverso 4*

I dati dell'EES possono essere consultati a fini identificativi secondo l'articolo 7, se non è stato memorizzato alcun dato sul cittadino di uno Stato terzo, se la verifica sulla persona non può essere effettuata o se le autorità di polizia e quelle incaricate dei controlli alle frontiere dubitano dell'identità della persona.

### **Art. 6** Registrazione e aggiornamento di dati

Per i cittadini di Stati terzi i cui dati sono solo parzialmente registrati nell'EES o non lo sono del tutto, le autorità di polizia e quelle incaricate dei controlli alle frontiere possono allestire un fascicolo EES individuale o aggiornarlo (art. 14 par. 4 regolamento EES). L'articolo 8 riprende questa disposizione.

Le autorità devono inoltre registrare nell'EES i dati d'ingresso, se l'interessato si trova già in Svizzera e il suo soggiorno di breve durata inizia dopo un soggiorno autorizzato di lunga durata (permesso di soggiorno o visto nazionale, art. 14 par. 8 regolamento EES).

### **Art. 7** Consultazione ai fini dell'identificazione

L'identificazione di una persona è retta dalle disposizioni degli articoli 23 paragrafo 4 e 27 del regolamento EES.

#### *Capoverso 1*

È possibile accedere ai dati dell'EES per verificare l'identità di un cittadino di uno Stato terzo che probabilmente è stato registrato nell'EES con un'identità diversa oppure non adempie o non adempie più le condizioni d'entrata o di soggiorno nello spazio Schengen. Per identificare l'interessato si confrontano un numero illimitato di dati biometrici (confronto 1: n).

#### *Capoverso 2*

Se dalla ricerca risulta che l'EES contiene alcuni dati relativi al cittadino di uno Stato terzo, le autorità di polizia e quelle incaricate dei controlli alle frontiere accedono ai dati delle categorie I-IV dell'EES secondo la griglia di cui all'allegato 2.

### **Art. 8** Consultazione del calcolatore automatico

L'articolo 11 del regolamento EES disciplina il calcolatore automatico che determina la durata già trascorsa del soggiorno autorizzato e indica quella residua. Finora le autorità di polizia e quelle incaricate dei controlli alle frontiere eseguivano queste verifiche basandosi sul timbro del passaporto.

Le autorità federali e cantonali autorizzate a consultare online il calcolatore automatico sono già state definite all'articolo 103c capoverso 3 nLStrI con rinvio all'articolo 103c capoverso 2 nLStrI: si tratta delle autorità di polizia, di controllo alle frontiere, di migrazione e consolari.

Con il rinvio all'allegato 2 si precisano le unità organizzative della Confederazione che possono consultare online i dati dell'EES tramite il calcolatore automatico.

## **Art. 9** Accesso all'elenco generato dal meccanismo di informazione

### *Capoverso 1*

L'EES genera automaticamente un elenco di persone che hanno superato la durata massima autorizzata del soggiorno (ossia 90 giorni nell'arco di 180 giorni) nello spazio Schengen (art. 12 par. 3 regolamento EES). Il regolamento EES definisce questo gruppo di persone «soggiornanti fuoritermine». Grazie a questo elenco di soggiornanti fuoritermine, le autorità possono eseguire controlli ottimali sul territorio nazionale nonché intercettare le persone che soggiornano in modo irregolare e quindi procedere al loro rimpatrio. I soggiornanti fuoritermine possono richiedere alla SEM la rettifica, l'integrazione o la cancellazione anticipata dei dati del meccanismo di informazione (art. 17).

Secondo l'articolo 103f lettera j nLStrI, il Consiglio federale disciplina le autorità che possono accedere a questi elenchi. Per il momento avranno accesso all'elenco l'Ambito direzionale Pianificazione e risorse della SEM per allestire statistiche e l'Ambito direzionale Immigrazione e integrazione della SEM per adempiere i compiti nei settori dei visti, dei documenti di viaggio e dell'identificazione. In caso di comprovata necessità, l'elenco può essere messo a disposizione di altre autorità federali o cantonali e comunali; in questo caso è comunque necessaria una modifica dell'OEES.

### *Capoverso 2*

L'EES identifica i «soggiornanti fuoritermine» e genera un elenco che contiene i dati delle categorie I, II, V e VI menzionati nell'allegato 2.

## **Sezione 4: Accesso ai dati dell'EES tramite il punto di accesso centrale a fini di contrasto**

Il capo IV del regolamento EES disciplina le condizioni di accesso delle autorità ai dati dell'EES a fini di contrasto.

## **Art. 10** Servizi autorizzati all'accesso

### *Capoverso 1*

Il capoverso 1 stabilisce quali unità organizzative delle autorità della Confederazione possono chiedere alla Centrale operativa e di allarme dell'Ufficio federale di polizia (COA fedpol) dati dell'EES. La COA fedpol è il punto di accesso centrale svizzero e può consultare i dati dell'EES nell'ambito dei suoi compiti legali (art. 103c cpv. 5 nLStrI). Nella fattispecie si tratta delle autorità di sicurezza della Confederazione incaricate di prevenire, individuare o investigare reati di terrorismo o altri reati gravi, ossia:

- il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC);
- fedpol;
- il Ministero pubblico della Confederazione.

Il SIC è il centro di competenza della Confederazione per tutte le questioni in materia di attività informative e di prevenzione relative alla sicurezza interna ed esterna. Presso fedpol l'ambito direzionale Polizia giudiziaria federale assume compiti di polizia giudiziaria e criminale in casi complessi di reati gravi. Nei limiti del loro mandato legale, i collaboratori della Centrale operativa e di allarme, subordinata all'ambito direzionale Cooperazione internazionale di polizia, possono, a titolo eccezionale, in situazioni straordinarie aventi una rilevanza

sotto il profilo della sicurezza e della polizia, effettuare consultazioni su incarico della Polizia giudiziaria federale o delle autorità cantonali di polizia.

Il Ministero pubblico della Confederazione è responsabile dell'indagine e dell'accusa di reati che rientrano nella giurisdizione federale, segnatamente in caso di criminalità organizzata, finanziamento del terrorismo e criminalità economica. Con l'entrata in vigore del Codice di procedura penale (CPP, RS 312.0), il 1° gennaio 2011, gli articoli 336 e 337 del Codice penale svizzero (CP) sono stati revocati e integrati nel CPP come articoli 23 e 24. Oltre al CP, numerose altre leggi federali contengono disposizioni penali comunemente denominate «diritto penale accessorio». In linea di principio il perseguimento e la condanna di tutti i reati contemplati dal CP incombe ai Cantoni. Vi è competenza federale quando i reati di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 24 CPP, risp. all'articolo 23 capoverso 2 CPP sono attribuiti alla giurisdizione federale in virtù del diritto penale secondario.

#### *Capoverso 2*

Anche le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano sono autorizzate a chiedere alla CO fedpol dati dell'EES (art. 103c cpv. 4 nLStrl). Il capoverso 2 riprende questa disposizione.

#### **Art. 11**                    Procedura per l'acquisizione dei dati

I servizi di cui all'articolo 10, non hanno un accesso diretto ai dati dell'EES, ma devono trasmettere le loro richieste motivate alla COA fedpol. Se le condizioni per l'acquisizione dei dati di cui all'articolo 12 sono soddisfatte, la COA fedpol consulta i dati dell'EES.

#### **Art. 12**                    Condizioni per l'acquisizione dei dati

Le condizioni per acquisire i dati dell'EES sono disciplinate nell'articolo 32 del regolamento EES. L'accesso ai dati dell'EES per prevenire, individuare e investigare reati di terrorismo o altri reati gravi è vincolato a una serie di condizioni per proteggere i dati personali ed evitare consultazioni sistematiche.

#### *Capoversi 1 e 2*

Anzitutto la comunicazione di dati deve servire a:

- stabilire se una persona nota sospettata di aver commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave, un autore noto di un simile reato o una persona nota presunta vittima di un simile reato ha già viaggiato o soggiornato sul territorio di uno Stato Schengen; o
- identificare una persona sconosciuta sospettata di aver commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave, un autore sconosciuto di un simile reato o una persona sconosciuta presunta vittima di un simile reato. e.

Per adempiere i loro compiti di lotta ai reati di terrorismo e ad altri reati gravi, è necessario che le autorità di sicurezza della Confederazione, le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano dispongano delle informazioni aggiornate dell'EES. Tali autorità devono poter accedere ai dati dell'EES anche per identificare, in base ai dati biometrici, un cittadino di uno Stato terzo che ha distrutto i propri documenti ed è sospettato di aver commesso un reato.

I dati dell'EES devono poter essere utilizzati anche per ricostruire le rotte di viaggio di una persona sospettata di aver commesso un reato o di una vittima di un reato oppure valere

come mezzi di prova nei procedimenti penali. Inoltre devono poter essere utilizzati per chiarire fatti nei quali i sospettati ricorrono a identità multiple. Infine, i dati dell'EES devono essere accessibili anche nel caso in cui le impronte digitali costituiscano l'unica prova trovata sul luogo del reato e vi siano ragionevoli dubbi che l'autore o la vittima sia registrato nell'EES (preambolo n. 22 e 26 regolamento EES).

L'accesso a fini di consultazione deve essere proporzionato allo scopo. Ci devono dunque essere prove o ragionevoli motivi per ritenere che la consultazione dei dati dell'EES soddisfi la finalità perseguita. È considerato sufficiente il motivo di cui all'articolo 32 paragrafo 1 lettera c del regolamento EES, ovvero il fondato sospetto che la persona interessata appartenga a un gruppo terroristico.

### *Capoverso 3*

La comunicazione dei dati per identificare una persona sconosciuta sospettata di aver commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave, un autore sconosciuto di un simile reato o una persona sconosciuta presunta vittima di un simile reato presuppone che le autorità richiedenti abbiano previamente consultato il sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali (AFIS) secondo l'ordinanza del 6 dicembre 2013<sup>13</sup> sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (art. 32 par. 2 lett. a–b regolamento EES).

### *Capoverso 4*

Le deroghe alla consultazione delle banche dati sono disciplinate nell'articolo 32 paragrafo 2 del regolamento EES. Si può derogare a tale consultazione se quest'ultima appare sin dall'inizio priva di qualsiasi possibilità di successo o è necessario prevenire un pericolo imminente per la vita di una persona associata a un reato di terrorismo o a un altro reato grave. Il regolamento EES non precisa cosa si debba intendere per «alcuna possibilità di successo». Secondo la presente ordinanza si può rinunciare a consultare le banche dati se la probabilità di non trovarvi alcun riscontro è notevolmente maggiore di quella di trovarne uno. Per la definizione di «pericolo imminente alla vita di una persona» si rimanda al commento all'articolo 13.

## **Art. 13**                    Procedura in casi urgenti

In casi di urgenza in cui sia necessario prevenire un pericolo imminente alla vita di una persona associata a un reato di terrorismo o a un altro reato grave, si può verificare a posteriori se sono soddisfatte le condizioni (Art. 31 par. 2 regolamento EES).

Il regolamento EES non precisa cosa si debba intendere per «pericolo imminente alla vita». Secondo la presente ordinanza un pericolo immediato per la vita presuppone che la possibilità di morire sia talmente elevata da risultare concreta e imminente. Non basta l'astratta imminenza della morte.

La CO fedpol verifica a posteriori se sono soddisfatte le condizioni elencate all'articolo 12 e se il caso era effettivamente urgente. La verifica a posteriori ha luogo in tempo utile dopo il trattamento della domanda.

---

<sup>13</sup> RS 361.3

## **Art. 14** Consultazione e trasmissione dei dati

### *Capoverso 1*

Se le condizioni per l'acquisizione dei dati sono adempiute, la CO fedpol consulta i dati dell'EES e se la ricerca dà un risultato positivo, li trasmette alle autorità richiedenti. L'estensione dei dati varia in funzione dello scopo per cui vanno comunicati.

### *Capoverso 2*

La consultazione dell'EES per prevenire, individuare o investigare reati di terrorismo o altri reati gravi nonché per stabilire i viaggi e i soggiorni precedenti sul territorio degli Stati Schengen di una persona nota sospettata di aver commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave, di un autore noto di un simile reato o di una persona nota presunta vittima di un simile reato si effettua in base ai:

- dati personali;
- dati relativi ai documenti di viaggio;
- dati relativi ai visti;
- dati biometrici.

Se dalla ricerca risulta che l'EES contiene dati sul cittadino di uno Stato terzo, le autorità hanno accesso ai dati dell'EES delle categorie I-VI secondo la griglia dell'allegato 2.

### *Capoverso 3*

La consultazione dell'EES per identificare una persona sconosciuta sospettata di aver commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave, un autore sconosciuto di un simile reato o una persona sconosciuta presunta vittima di un simile reato si effettua esclusivamente in base ai dati biometrici. Se dall'interrogazione risulta che l'EES contiene dati sul cittadino di uno Stato terzo, le autorità hanno accesso ai dati dell'EES della categoria I secondo la griglia di cui all'allegato 2.

## **Art. 15** Scambio d'informazioni con Stati membri dell'UE che non applicano il regolamento (UE) n. 2017/2226

Gli Stati membri dell'UE, in cui il regolamento EES non è ancora in vigore o non si applica, possono richiedere, in casi eccezionali di urgenza, i dati dell'EES a fini di prevenzione, accertamento o investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi (art. 42 regolamento EES). Nella fattispecie si tratta di Bulgaria, Cipro, Croazia e Romania<sup>14</sup>.

Si ha un caso eccezionale di urgenza quando vi è un pericolo imminente per la vita di una persona associato a un reato di terrorismo o a un altro reato grave (cfr. commento all'art. 13).

Le richieste d'informazioni vanno inoltrate ai servizi di cui all'articolo 10 i quali le trasmettono alla COA fedpol. Quest'ultima è responsabile sia di verificare le domande sia di rispondere direttamente alle autorità straniere. Le domande sono esaminate in base agli articoli 11–14.

---

<sup>14</sup> Stato 7.10.2020

## **Sezione 5: Rettifica, integrazione e cancellazione dei dati**

### **Art. 16** Cancellazione dei dati di cittadini di Stati terzi che non sottostanno più all'EES

Secondo l'articolo 2 paragrafo 3 e l'articolo 35 paragrafo 6 del regolamento EES, un cittadino di uno Stato terzo deve essere cancellato dall'EES se non rientra più nel campo di applicazione dell'EES.

In particolare nei casi in cui un cittadino di uno Stato terzo acquisisce la cittadinanza di uno Stato Schengen oppure ottiene un permesso di soggiorno o un visto per un soggiorno di lunga durata, non sottostà più all'EES. Il regolamento EES non precisa se coloro che presentano una domanda di asilo sono esclusi dal suo campo di applicazione. La direzione generale della Commissione europea per la migrazione e gli affari interni ha dichiarato nel febbraio 2019 che l'EES riguarda essenzialmente la registrazione dei soggiorni legali di breve durata dei cittadini di Paese terzo. Non appena una persona acquisisce un diritto di residenza o di soggiorno permanente, l'EES non si applica più. Chi deposita una domanda d'asilo, resta in tale Stato per un periodo prolungato dopo la sua prima registrazione e quindi non rientra più nel campo di applicazione del regolamento EES. La direzione generale della Commissione europea per la migrazione e gli affari interni ne deduce che le persone che hanno presentato una domanda d'asilo devono essere cancellate dall'EES. Sarà la SEM a procedere centralmente alle cancellazioni. Si stima che il numero delle cancellazioni sia di circa 110 000 persone l'anno.

### **Art. 17** Rettifica, integrazione o cancellazione dei dati del meccanismo d'informazione

L'articolo 35 paragrafo 5 del regolamento EES disciplina le condizioni per la rettifica, l'integrazione o la cancellazione dei dati che il sistema visualizza automaticamente quando è stata superata la durata del soggiorno autorizzato.

I dati possono essere rettificati, integrati o cancellati anticipatamente se il richiedente dimostra di essere stato costretto a superare la durata del soggiorno autorizzato a causa di circostanze gravi e imprevedibili. Ciò si verifica ad esempio nei casi in cui le compagnie aeree devono cancellare i voli verso lo Stato di provenienza dell'interessato a causa di una pandemia o di rischi naturali (p. es. vulcani attivi), se l'interessato ha nel frattempo acquisito il diritto legale di soggiornare nello spazio Schengen oppure se è stato commesso un errore (p. es. calcolo errato della data di partenza). Gli interessati possono a loro volta presentare richiesta scritta alla SEM per la rettifica, l'integrazione o la cancellazione anticipata dei dati dell'EES.

## **Sezione 6: Diritti degli interessati, protezione dei dati, sicurezza dei dati e vigilanza sul trattamento dei dati**

Il regolamento EES stabilisce i diritti individuali di accesso, rettifica, integrazione e cancellazione dei dati dell'EES nonché il controllo del trattamento dei dati da parte di autorità indipendenti (preambolo n. 59 regolamento EES). Gli articoli 18–23 riprendono queste disposizioni o rimandano agli articoli corrispondenti del regolamento EES.

## **Art. 18** Diritto degli interessati ad accedere ai dati che li riguardano

L'articolo 49 del regolamento EES rimanda al regolamento (UE) 2016/679<sup>15</sup> (regolamento generale UE sulla protezione dei dati) e alla direttiva (UE) 2016/680<sup>16</sup> (direttiva UE sulla protezione dei dati). Mentre la direttiva UE sulla protezione dei dati è uno sviluppo dell'acquis di Schengen che la Svizzera ha già recepito e attuato nella legge del 28 settembre 2018 sulla protezione dei dati in ambito Schengen (LPDS) in vigore dal 1° marzo 2019<sup>17</sup>, il regolamento generale UE sulla protezione dei dati è stato definito dall'UE non rilevante per Schengen.

Pertanto il rinvio del regolamento EES al regolamento generale UE sulla protezione dei dati non si applica alla Svizzera. Tuttavia, affinché l'UE continui a ritenere la Svizzera uno Stato con un livello adeguato di protezione dei dati e affinché la trasmissione transfrontaliera dei dati continui anche in futuro a essere possibile senza ulteriori ostacoli, nel quadro della revisione totale della legge svizzera sulla protezione dei dati (17.059; Legge sulla protezione dei dati. Revisione totale e modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati) è stato tenuto conto, per quanto possibile, delle esigenze di questo regolamento generale. Il 25 settembre 2020 il Parlamento ha adottato la legge sulla protezione dei dati interamente riveduta (nLPD). La data esatta dell'entrata in vigore non è ancora stata definita.

### *Capoverso 1*

Il diritto di accesso è retto dalle disposizioni nazionali. In base all'articolo 25 nLPD, chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. Il diritto di accesso permette così di tenere sotto controllo i propri dati personali. Qualora la nLPD entri in vigore dopo la messa in funzione dell'EES, il diritto d'informazione continuerà a essere retto dalle disposizioni della LPD vigente<sup>18</sup>.

### *Capoverso 2*

L'interessato può chiedere alla SEM informazioni sui i dati contenuti nell'EES che lo riguardano.

## **Art. 19** Diritto degli interessati a far rettificare, integrare o cancellare i dati che li riguardano

I dati registrati nell'EES sono conservati, secondo l'articolo 34 del regolamento EES, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della registrazione di partenza o di respingimento. Allo scadere del periodo di conservazione, i dati in questione sono cancellati automaticamente dal sistema centrale dell'EES. Secondo l'articolo 35 paragrafi 1 e 2 del regolamento EES, i dati inesatti o incompleti sono rettificati, integrati o cancellati anticipatamente dallo Stato Schengen responsabile.

### *Capoverso 1*

L'articolo 52 del regolamento EES stabilisce la procedura da seguire quando una persona intende far rettificare, integrare o cancellare anticipatamente i dati nell'EES che la riguardano.

<sup>15</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

<sup>16</sup> Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

<sup>17</sup> RS 235.3

<sup>18</sup> RS 235.1



La procedura per rettificare i dati cambia a seconda che il responsabile del trattamento dei dati sia un'autorità svizzera o un altro Stato Schengen. Al momento di esaminare una richiesta, si deve anzitutto chiarire se si tratta di dati incompleti, inesatti o illecitamente registrati. Se emerge che i dati sono stati registrati in modo errato, occorre rettificarli, integrarli o cancellarli. Se, in base alle informazioni disponibili, non è possibile stabilire la correttezza e la legittimità dei dati in quanto un altro Stato Schengen è responsabile del trattamento, si può contattare lo Stato titolare del trattamento. Per contenere al minimo l'onere amministrativo degli Stati membri in cui l'EES è operativo, il responsabile del trattamento dei dati andrebbe contattato soltanto in caso di comprovata necessità ossia solo se, dopo un esame serio e oggettivo, non è possibile stabilire la correttezza e la legittimità dei dati.

Lo Stato Schengen cui è stata presentata la richiesta o l'autorità responsabile del trattamento dei dati informa il richiedente entro 45 giorni in merito ai risultati dei chiarimenti o a un eventuale rifiuto della sua richiesta (art. 52 par. 3 regolamento EES). L'autorità competente dello Stato Schengen responsabile registra le informazioni su come tale richiesta è stata trattata e da quale autorità.

### *Capoverso 2*

La SEM è l'autorità nazionale responsabile cui inoltrare la richiesta di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati. La richiesta va presentata alla SEM per iscritto. Se la SEM rifiuta o accoglie solo in parte la richiesta di rettifica, integrazione o cancellazione anticipata dei dati dell'EES, comunica al richiedente quanto disposto sotto forma di decisione (art. 52 par. 7 regolamento EES). La SEM emana la decisione ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>19</sup> sulla procedura amministrativa (PA). Contro tale decisione è possibile presentare ricorso presso il Tribunale amministrativo federale.

Per identificare il richiedente e proteggere i suoi dati personali dall'accesso di terzi non autorizzati, il richiedente deve comprovare la propria identità. Secondo l'articolo 52 paragrafo 6 seconda frase del regolamento EES, il responsabile del trattamento dei dati può, in casi giustificati e qualora sussistano notevoli dubbi sull'identità della persona che presenta la richiesta, richiedere le impronte digitali per verificare l'identità. Tuttavia, sulla base dell'esperienza acquisita con altre banche dati, la verifica dell'identità della persona che fa la richiesta per mezzo dei normali documenti di identificazione sembra essere sufficiente.

## **Art. 20**            Sicurezza dei dati

Secondo l'articolo 43 paragrafo 1 del regolamento EES, ciascuno Stato garantisce la sicurezza dei dati che riceve dall'EES. Secondo l'articolo 43 paragrafo 2 del regolamento EES, la Svizzera deve adottare una serie di provvedimenti per:

- impedire che persone non autorizzate accedano ai dati dell'EES;
- garantire che, in caso di interruzione, i sistemi installati possano essere ripristinati;
- monitorare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui all'articolo 43 paragrafo 2 del regolamento EES.

La sicurezza dei dati per le autorità federali è inoltre retta dall'ordinanza del 14 giugno 1993<sup>20</sup> relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dall'ordinanza del 27 maggio 2020<sup>21</sup> sui ciber-rischi.

---

<sup>19</sup> RS 172.021

<sup>20</sup> RS 235.11

<sup>21</sup> RS 120.73

## **Art. 21**                    Statistiche

### *Capoverso 1*

L'articolo 63 paragrafo 1 del regolamento EES stabilisce che i dati dell'EES possono essere utilizzati solamente per scopi statistici, nella misura in cui le autorità degli Stati Schengen siano legittimate a farlo. La SEM deve poter allestire statistiche concernenti l'EES in collaborazione con l'Ufficio federale di statistica.

### *Capoverso 2*

La griglia di cui all'allegato 2 riporta i campi dei dati per le statistiche (art. 63 par. 1 lett. a–i regolamento EES).

### *Capoverso 3*

Secondo l'articolo 63 capoverso 1 del regolamento EES, le statistiche non devono consentire di risalire all'identità degli interessati. Il capoverso 2 riprende questa disposizione. Le informazioni per scopi statistici e di ricerca sono rette dal diritto federale. La legge del 9 ottobre 1992<sup>22</sup> sulla statistica federale (LStat) precisa e completa la LPD.

## **Art. 22**                    Responsabilità del trattamento dei dati

L'articolo 39 paragrafo 1 del regolamento EES stabilisce che ciascuno Stato Schengen deve designare un'autorità responsabile del trattamento dei dati. La SEM, quale autorità nazionale incaricata di adempiere i compiti stabiliti, deve garantire, in base all'articolo 39 paragrafo 1 del regolamento EES, che solamente le autorità federali e cantonali menzionate nell'allegato 2 possano inserire, trattare e consultare dati dell'EES per adempiere i compiti loro assegnati. Inoltre garantisce che i dati dell'EES siano:

- trattati lecitamente;
- inseriti lecitamente nell'EES;
- raccolti lecitamente e nel pieno rispetto della dignità umana del cittadino dello Stato terzo;
- esatti e aggiornati quando trasmessi all'EES.

## **Art. 23**                    Vigilanza sul trattamento dei dati

### *Capoverso 1*

Se i dati sono trattati dalle autorità cantonali, la vigilanza sul trattamento degli stessi compete agli incaricati cantonali della protezione dei dati. Le autorità cantonali di protezione dei dati e l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) collaborano e coordinano la vigilanza sul trattamento dei dati personali.

### *Capoverso 2*

Le autorità cantonali e federali di protezione dei dati collaborano strettamente con il Garante europeo della protezione dei dati. Per impostare in modo efficiente la collaborazione, l'IFPDT funge da referente nazionale.

### *Capoverso 3*

Secondo l'articolo 55 paragrafo 1 del regolamento EES, ogni Stato membro assicura che l'autorità di controllo nominata eserciti la vigilanza indipendente sulla liceità del trattamento dei dati personali. L'IFPDT è l'autorità di controllo nazionale incaricata di vigilare sul trattamento dei dati personali. In base all'articolo 55 paragrafo 2 del regolamento EES l'autorità di

---

<sup>22</sup> RS 431.01

controllo provvede affinché almeno ogni tre anni dall'entrata in funzione dell'EES, sia svolto un audit dei trattamenti dei dati in Svizzera secondo i pertinenti principi internazionali. L'IFPDT è responsabile dell'esame del trattamento dei dati.

## **3.2 Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)**

### **Art. 2 lett. g**

È introdotta la definizione della nozione di «cittadino di Paese terzo».

### **Art. 6 cpv. 2 lett. a e cpv. 3**

La vigente disposizione non fa distinzioni tra le diverse durate di validità del documento di viaggio in relazione allo scopo del viaggio o dell'entrata. L'articolo 6 capoverso 2 lettera a dell'OEV contiene al riguardo una disposizione generale che non distingue tra un soggiorno di breve e uno di lunga durata oppure un transito aeroportuale. La presente modifica dell'OEV intende chiarire questa suddivisione e indicare a partire da quando, in una precisa situazione, il documento di viaggio deve avere una durata di almeno tre mesi. La modifica aiuta a fare chiarezza e corrisponde alla prassi attuale.

### **Art. 8 cpv. 2 lett. h**

La formulazione corrisponde all'articolo 6 paragrafo 2 lettera c del regolamento UE 1806/2018 che con una disposizione potestativa permette di escludere dall'obbligo del visto una determinata categoria di persone (persone impiegate in operazioni della NATO e del Partenariato per la libertà). La modifica proposta recepisce la vigente esenzione dall'obbligo del visto nell'ordinanza.

### **Art. 9 cpv. 1**

La modifica intende colmare un'incertezza giuridica. Poiché un titolo di soggiorno o un visto per un soggiorno di lunga durata rilasciato da uno Stato Schengen autorizza già il titolare a entrare in Svizzera senza visto per soggiorni di breve durata fino a 90 giorni, è giustificato prevedere questa esenzione anche per soggiorni di lunga durata e regolamentarla espressamente nell'OEV. Le condizioni per il rilascio di un visto nazionale D non rientrano nel diritto Schengen e possono essere definite da ciascun Stato Schengen. In questi casi non vi è alcun rischio d'immigrazione. Il chiarimento eviterà procedure amministrative inutili.

La modifica non riduce il margine di manovra che permette di concludere accordi con determinati Paesi terzi al fine di esentare i loro cittadini dall'obbligo del visto anche se dette persone non sono in possesso di un visto per un soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen (art. 9 cpv. 2 OEV).

### **Art. 17 cpv. 3**

Si tratta qui di rettificare un errore di traduzione nella versione tedesca.

### **Art. 29 cpv. 1**

In questa disposizione è citata per la prima volta l'«Amministrazione federale delle dogane», di cui viene pertanto indicata la sigla tra parentesi.

## **Art. 29a** Frontiere interne Schengen

In occasione di una valutazione Schengen a sorpresa presso il confine italo-svizzero nel 2015, la Commissione europea ha sottolineato che l'esercizio di determinati poteri di polizia lungo le zone di frontiera interne affidati alle guardie svizzere di frontiera non deve avere gli effetti equivalenti a un controllo alle frontiere. In una precedente sentenza del 22 giugno 2010, la Corte di giustizia dell'Unione europea aveva già stabilito in particolare che una legislazione nazionale concernente i controlli sul territorio di uno Stato Schengen che abbia un effetto equivalente a un controllo alle frontiere non è conforme al CFS<sup>23</sup>. Secondo l'articolo 23 del CFS i controlli alle frontiere interne o lungo la zona di frontiera sono ammessi soltanto per mantenere l'ordine pubblico e tutelare la sicurezza interna. Per disciplinare in modo uniforme la separazione tra «controllo alle frontiere interne» e il vero e proprio controllo alle frontiere, la SEM deve poter emanare, insieme l'AFD e i Cantoni, istruzioni pertinenti tenendo conto della raccomandazione (UE) 2017/820 della Commissione europea del 12 maggio 2017 relativa a controlli di polizia proporzionati e alla cooperazione di polizia nello spazio Schengen.

## **Art. 30 cpv. 3 e 31 cpv. 2 e 4**

Per svolgere i propri compiti in modo più efficace e mirato, il personale dell'AFD deve poter essere impiegato in modo ottimale e possibilmente flessibile, secondo le rispettive competenze. Nel 2019, nell'ambito di un progetto pilota durato sei mesi, alcuni doganieri addestrati hanno seguito una formazione supplementare e sono stati impiegati nella prima linea di controllo negli aeroporti di Ginevra e Basilea. Questa prassi si è dimostrata utile e necessaria vista la situazione all'aeroporto di Ginevra (cfr. il parere del Consiglio federale del 19.02.2020 all'interpellanza Amaudruz 19.4587 «Riorganizzazione delle dogane e controlli alle frontiere esterne negli aeroporti»). Secondo la vigente ordinanza, tuttavia, il controllo delle persone alle frontiere nonché i controlli alle frontiere interne competono esclusivamente al personale del Corpo delle guardie di confine (Cgcf) che fa parte dell'AFD, il che limita le possibilità d'impiego del personale dell'AFD. La modifica proposta degli articoli 30 capoverso 3 e 31 capoversi 2 e 4 OEV mira a integrare in una base legale esistente questa soluzione operativa che prevede l'impiego di collaboratori debitamente istruiti e giurati dell'AFD presso la prima linea di controllo. La sostituzione della denominazione Cgcf con AFD non comporta nuovi diritti di accesso o competenze.

## **Art. 32 cpv. 2 lett. d**

D'ora in poi, con l'introduzione del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System EES), l'esame per accertare se il cittadino di uno Stato terzo che entra nello spazio Schengen ha oltrepassato la durata massima di soggiorno autorizzato è effettuato consultando i dati dell'EES e non più controllando i timbri sul passaporto. L'introduzione dell'EES, obbliga le compagnie aeree a consultare il *Carrier Gateway* che si limita tuttavia a verificare se il numero di entrate, permesso con un visto rilasciato per uno o due ingressi, è stato già esaurito. In futuro le compagnie aeree non potranno più verificare la durata del soggiorno autorizzato nello spazio Schengen, poiché i documenti di viaggio non saranno più sistematicamente timbrati e il *Carrier Gateway* non controlla il soggiorno autorizzato. Per questa ragione l'obbligo di diligenza delle compagnie aeree in questo ambito va adeguato. La corrispondente base legale (art. 122a cpv. 3 lett. a n. 3 LStrl) sarà adeguata successivamente nell'ambito del progetto della trasposizione nel diritto svizzero del regolamento ETIAS.

<sup>23</sup> Sentenza ECLI:EU:C:2010:363 della Corte del 22.06.10 nelle cause riunite C-188/10 e C-189/10 nelle cause Melki e Abdeli

## **Sezione 9: Controllo automatizzato alle frontiere negli aeroporti**

La vigente sezione 9 dell'OEV riprende le disposizioni esecutive di cui all'articolo 103a LStrl. Questa disposizione è abrogata con l'entrata in vigore del decreto del 21 giugno 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225). Di conseguenza, sarà possibile abrogare anche le corrispondenti disposizioni d'ordinanze in questa sezione. La sezione 9 riporta le disposizioni esecutive di cui all'articolo 103g nLStrl. L'articolo, la cui rubrica è la stessa del vigente articolo 103a LStrl, ora disciplina anche il controllo automatizzato presso le frontiere degli aeroporti secondo gli articoli 8<sup>bis</sup>-8<sup>quater</sup> CFS. Il nuovo titolo della sezione 9 corrisponde al titolo dell'articolo 103g nLStrl.

### **Art. 45**

Sulla base degli articoli 8<sup>bis</sup>-8<sup>quater</sup> CFS, l'obiettivo è semplificare e accelerare, grazie all'impiego di nuove tecnologie, le procedure di controllo alla frontiera per tutti i viaggiatori titolari di un passaporto biometrico munito di un chip contenente l'immagine del volto. L'articolo 8<sup>ter</sup> paragrafo 9 CFS prevede che gli Stati Schengen possano autorizzare l'uso del sistema di controllo automatizzato anche per i cittadini dell'Unione e degli Stati associati a Schengen, nonché per i cittadini di Stati terzi il cui passaggio della frontiera non è soggetto a registrazione nell'EES.

Non sono necessarie altre modifiche a livello di ordinanza, poiché l'installazione, la gestione e il finanziamento di una procedura di controllo automatizzata sono sostanzialmente di competenza del Cantone di ubicazione dell'aeroporto e le corrispondenti disposizioni dettagliate del CFS nonché l'articolo 103g nLStrl garantiscono un'attuazione uniforme dei principali processi presso tutti gli aeroporti svizzeri interessati.

## **3.3 Ordinanza VIS (OVIS)**

### **Art. 2 lett. e ed f**

I termini «reato di terrorismo» e «altro reato grave» sono ora definiti analogamente alla OSUI (cfr. commenti all'art. 2 lett. c–d OEES).

### **Art. 17 lett. c**

Con l'entrata in vigore del Codice di procedura penale (CPP, RS 312.0) il 1° gennaio 2011, sono stati abrogati gli articoli 336 e 337 CPP il cui contenuto si trova ora agli articoli 23 e 24 CPP.

### **Art. 20 lett. a e c**

Finora per definire i termini «reato di terrorismo» e «reato grave» si rimandava all'articolo 286 capoverso 2 lettera a CPP. Detto articolo disciplina le condizioni dell'inchiesta mascherata e al capoverso 2 riporta i reati per i quali è ammessa. Le definizioni figurano ora all'articolo 2 lettere d ed e.

**Art. 23 lett. e**

L'EES prevede un'interoperabilità con il C-VIS (cfr. i commenti all'art. 6 cpv. 1 OEES). Le autorità responsabili dell'esame delle domande di visto possono consultare altre banche dati anzitutto per verificare se il richiedente è stato registrato nel sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo.

\* \* \*